

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La risoluzione 101 e la non abusività della trasformazione agevolata***

di **Sergio Pellegrino**

Con la [risoluzione 101/E](#) emanata ieri, l'Agenzia delle Entrate, torna sul tema dell'applicazione della nuova disciplina dell'**abuso del diritto** in relazione alla norma agevolativa della **trasformazione agevolata in società semplice** introdotta dalla **Legge di Stabilità 2016**.

Nella precedente [risoluzione 93/E](#) del 17 ottobre scorso aveva l'Agenzia, invece, analizzato la possibile configurabilità come abuso del diritto di un'operazione di **assegnazione agevolata dei beni ai soci e successiva cessione degli stessi**.

La fattispecie esaminata dal documento di prassi riguarda una **s.a.s.**, che da alcuni anni ha cessato l'**attività di allevamento di bestiame** che in precedenza svolgeva e da quel momento ha **concesso in locazione e comodato i beni immobili a terzi**.

Nel patrimonio sociale vi sono però anche delle **partecipazioni societarie significative** e questo impedisce la **trasformazione "diretta" in società semplice** beneficiando della disciplina agevolativa.

Per questo motivo la società ha manifestato all'Agenzia l'intenzione di effettuare una **scissione** della società, mantenendo in capo alla **scissa** partecipazioni, crediti e debiti, e trasferendo invece alla società **beneficiaria** i beni **immobili** e le attrezzature, procedendo quindi alla **trasformazione "agevolata"** di quest'ultima.

Nell'affrontare la questione della **natura abusiva o meno dell'operazione**, il documento di prassi evidenzia come l'**abuso del diritto** si possa riscontrare soltanto quando ricorrono **congiuntamente tre presupposti**:

1. la realizzazione di un **vantaggio fiscale "indebito"**, costituito da *"benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario"*;
2. l'assenza di **"sostanza economica" dell'operazione** o delle operazioni poste in essere consistenti in *"fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali"*;
3. l'essenzialità del **conseguimento di un "vantaggio fiscale"**.

In considerazione del fatto che la **trasformazione agevolata in società semplice** può essere

attuata dalle società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili ai soci**, l'Agenzia ritiene che la società beneficiaria risultante dalla scissione **possa beneficiare della misura agevolativa**, finalizzata a consentire alle **immobiliari di gestione di uscire dal regime d'impresa**, quando vi è una gestione "passiva" dei beni immobili, a **condizioni fiscali meno onerose** rispetto a quelle "ordinarie".

La **scissione** si deve quindi considerare come **operazione "propedeutica" e funzionale**, nel caso di specie, alla realizzazione dell'obiettivo al quale punta la **misura della Legge di Stabilità 2016**.

Il **vantaggio fiscale c'è**, ma non si può qualificare come **indebito**, essendo "stimolato" dallo stesso legislatore: non essendo verificato il primo presupposto richiesto dall'analisi si può fermare qui e conseguentemente non occorre neppure verificare la sussistenza degli altri due presupposti previsti dalla norma.

Le conclusioni dell'Agenzia appaiono non solo assolutamente condivisibili, ma anche **"incoraggianti"** rispetto all'applicazione indiscriminata che molto spesso c'è stata negli anni passati dell'**abuso del diritto**, fino a quando questo rappresentava soltanto una "creazione giurisprudenziale" e non aveva ancora trovato una **definizione normativa**.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*

**MB** **MASTER BREVE 18<sup>^</sup>**

*Sempre un passo avanti*

Interattivo Social APP

Direzione Scientifica: Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarengi e Paolo Meneghetti